

Allegato A***Regione Puglia******AVVISO PUBBLICO***

Azioni a sostegno dell'emersione dal lavoro sommerso e della stabilizzazione dell'occupazione in agricoltura

Indice

- A) Riferimenti normativi**
- B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso**
- C) Azioni finanziabili, risorse disponibili e vincoli finanziari**
- D) Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze**
- E) Destinatari**
- F) Modalità e termini per la presentazione delle domande**
- G) Procedure e criteri di ammissibilità**
- H) Tempi ed esiti delle istruttorie**
- I) Obblighi dell'impresa**
- L) Modalità di erogazione del finanziamento**
- M) Indicazione del foro competente**
- N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**
- O) Tutela della privacy**
- P) Informazioni e pubblicità**

APPENDICI AL BANDO

Informativa per il trattamento dei dati personali

ALLEGATI

- Allegato 1* (modello di richiesta contributo);**
- Allegato 2* (dichiarazione requisiti ammissibilità);**
- Allegato 3* (dichiarazione DE MINIMIS);**
- Allegato 4* (schema di garanzia fideiussoria).**

A) Riferimenti normativi

Il presente avviso pubblico fa riferimento alle fonti normative e programmatiche di seguito elencate:

Normativa comunitaria:

REGOLAMENTO(CE) N. 1535/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Il suddetto Regolamento rappresenta l'unica fonte comunitaria attualmente applicabile in materia, in quanto al (4) *considerando* del Reg. (CE) N. 1535/2007 è stata disposta l'abrogazione espressa del precedente Regolamento (CE) N. 1860/2004, in forza del quale l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* in agricoltura concessi alla stessa impresa non si considerava integrare gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, qualora non superasse i 3000 EUR per beneficiario e per triennio, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3% della produzione agricola annua. Esso disciplinava oltre alla produzione primaria, anche le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, successivamente escluse dal campo di applicazione del regolamento in esame e, in ragione delle analogie esistenti tra le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e le attività industriali dall'altro, ricondotte al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, recante la disciplina degli aiuti di importanza minore alle attività industriali.

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007, al contrario, disciplina esclusivamente la concessione degli aiuti di Stato *de minimis* nell'ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, con esclusione degli aiuti il cui importo venga ad essere fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati. A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale *de minimis*, il regolamento trova applicazione unicamente con riferimento agli aiuti di importanza minore c.d. "trasparenti", intendendosi per tali gli aiuti per i quali è possibile calcolare *ex ante* con precisione l'equivalente sovvenzione lorda senza dover procedere ad un'analisi del relativo rischio, come accade per le sovvenzioni in denaro di cui al presente Avviso, i contributi in conto interesse e le esenzioni fiscali limitate.

Il massimale da tenere in considerazione ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto concedibile è, pertanto, quello previsto dal (5) *considerando* del citato Regolamento (CE) n. 1535/2007, elevato a 7.500 EUR per beneficiario e per triennio e allo 0,75% del valore della produzione agricola annua, con la precisazione che gli anni di riferimento, a tali fini, corrispondono agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato.

Normativa nazionale e documenti regionali

Decreto Legislativo n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

D. lgs. 368/01 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

Delibera CIPE 138 del 21.12.2000 recante il "Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003" che ha stanziato per la Regione Puglia la somma di € 9.898.735,6 da destinare ad attività formative e ad interventi di sostegno all'emersione del sommerso suddivise in 4 tranches secondo le modalità richiamate nel DM del 13/9/2003;

Legge regionale n. 10 del 29/6/2004 "disciplina dei regimi regionali di aiuto";

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

Regolamento Regionale n. 31 del 30/11/2009 di attuazione della L.R. 28/2006;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 dell'1/3/2011 con la quale è stato approvato il programma Emersione Puglia per gli anni 2011-2012;

Piano straordinario per il lavoro in Puglia anno 2011 e il verbale della cabina di regia relativo alla misura adottata con il presente Avviso;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2017 del 13/09/2011 concernente l'Istituzione di liste speciali/elenchi di prenotazione in agricoltura;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2506 del 15/11/2011 recante la disciplina per la valutazione di congruità della manodopera in agricoltura;

Atto dirigenziale del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 39 del 10/02/2012 di approvazione del Modello di domanda per l'iscrizione in lista speciale/elenchi di prenotazione in agricoltura.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso

La crisi economica sta attraversando tutti i settori produttivi in modo pressoché uniforme. La situazione di difficoltà di numerose imprese rischia in alcuni settori di produrre un ulteriore incremento delle forme di lavoro irregolari al fine di ridurre i relativi costi con conseguente rallentamento della spinta virtuosa all'emersione dal cd. lavoro sommerso.

Il settore agricolo – che rappresenta sicuramente una delle leve strategiche della produzione locale -se, per un verso, richiede modalità di acquisizione della manodopera adeguate alla stagionalità delle produzioni, per altro verso, evidenzia ancora oggi la presenza di una quota significativa di lavoro non regolare.

Premesso che la Regione Puglia considera il contratto a tempo indeterminato lo strumento privilegiato di accesso al mercato del lavoro, condividendo l'orientamento espresso nell'Avviso Comune sottoscritto dalle Parti sociali in data 14 giugno 2011, volto all'attuazione di misure di contrasto al lavoro nero e all'evasione, ha istituito, con D.G.R. n. 1017 del 13/09/2011, liste speciali/elenchi di prenotazione nel mercato del lavoro agricolo, con lo scopo di incentivare, da parte dei datori di lavoro agricoli, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato di durata minima almeno pari a quella prevista dal presente Avviso (vedi successivo par. C), al fine di favorire la stabilità dell'occupazione dei lavoratori che risultino iscritti nelle liste e/o negli elenchi suddetti. Tanto al fine di sostenere le imprese che facciano ricorso all'utilizzo regolare della manodopera e di favorire la stabilizzazione dei contratti di lavoro temporanei in agricoltura.

C) Azioni finanziabili, risorse disponibili e vincoli finanziari

In considerazione della caratteristica prevalentemente stagionale e temporanea dei rapporti instaurati nel settore agricolo, e al fine di favorire la stabilizzazione dell'occupazione, la Regione Puglia intende destinare una dote di **euro 500** in favore di ogni lavoratore/lavoratrice residente o domiciliato/a in Puglia, che sia regolarmente iscritto/a nelle liste speciali e/o negli elenchi di prenotazione in agricoltura istituiti su base provinciale, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva **non inferiore a 6 mesi nell'arco di 2 anni - a condizione che vengano prestate almeno 156 giornate di lavoro nel biennio** - da intendersi quale periodo continuativo di lavoro, ovvero quale somma di frazioni dello stesso, ciascuna delle quali non inferiore comunque ai 10 giorni di attività lavorativa.

Le imprese interessate potranno richiedere l'ammissione al contributo per le assunzioni effettuate, nelle forme e modalità previste dalla legge, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ovvero entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, nelle forme e modalità previste dalla legge.

La richiesta di ammissione a contributo risulterà finanziabile a condizione che l'impresa dimostri, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, nell'arco di due anni, il mantenimento in organico per almeno 6 mesi secondo le modalità descritte; in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, per un periodo di tempo almeno pari alla durata minima complessiva prevista per le assunzioni con contratto a tempo determinato (6 mesi).

Le imprese possono presentare richiesta di incentivo per le assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività lavorativa nel territorio della Regione Puglia, effettuate a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

A tal fine, in caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, il requisito temporale dei complessivi 6 mesi nel biennio potrà anche essere realizzato computando i periodi di lavoro già svolti, compatibili con quanto indicato in precedenza, a valere dal 1 gennaio 2012.

In ogni caso le assunzioni a termine effettuate non potranno superare eventuali limiti

percentuali previsti dai CCNL, salvo le ipotesi previste dal d.lgs. n. 368/01.

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse della delibera CIPE 138/2000 recante il Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003 per un importo complessivo di **€ 800.000,00**, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo nella misura indicata in favore dell'impresa che proceda alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, ovvero di un contratto a tempo determinato della durata prevista e secondo le modalità di cui innanzi, costituisce Aiuto di Stato, soggetto al regime *de minimis* ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE N. 1535/2007 e soggiace ai limiti ivi previsti.

In ottemperanza alla richiamata normativa comunitaria sugli aiuti di stato, è consentito il cumulo con altri strumenti di incentivazione pubblici concessi per le stesse spese ammissibili a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore a quella fissata dalla normativa applicabile alle specifiche circostanze del caso, nella specie superiore ai **7.500,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari**, costituiti dall'esercizio fiscale in cui è concesso il presente aiuto e dai due esercizi fiscali precedenti.

Tali aiuti dovranno essere registrati nell'apposito registro degli aiuti *de minimis* previsto dall'art. 4, paragrafo 3 del predetto Reg. CE N. 1535/2007, contenente informazioni complete su ogni aiuto *de minimis* contemplato dal predetto regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale.

D) Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

1. Possono presentare richiesta di incentivo le imprese che rispondano ai seguenti requisiti:

- essere imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi del Reg. CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007;
- essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico e iscritte nel registro delle imprese;
- essere operative alla data di presentazione della domanda;
- avere sede legale o svolgere la propria attività nel territorio della Regione Puglia;
- essere in regola con il DURC;
- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- non aver proceduto, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi per riduzione di personale;
- essere in regola con gli obblighi di scrittura o altra documentazione obbligatoria, nonché con il rispetto delle comunicazioni obbligatorie in tema di assunzioni ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- non essere sottoposte a procedure di ristrutturazione di debiti ex art. 182 *bis*, l. fall. (come modificata dall'art. 32, co. 5 e 6, d.l. n. 185/08 conv. in l. n. 2/2009), previste dall'art. 23, co. 43, l. n. 11/2011 di conversione del d.l. n. 98/2011;
- assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di condanne penali, anche non definitive ivi comprese, sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; non devono essere, altresì, sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.;
- (i legali rappresentanti delle stesse) non devono avere con i destinatari del *bonus*, legami di parentela e/o affinità entro il terzo grado, nonché rapporti di coniugio;
- essere in regola con gli obblighi occupazionali imposti dalla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non essere state destinatarie, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver provveduto a restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà ²;

I requisiti indicati devono essere posseduti dalle imprese al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e sino alla data di erogazione finale del contributo.

2. Sono escluse dal finanziamento le imprese:

¹ Secondo la Comunicazione della Commissione (2004/C244/02) - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - 2. *Definizioni e campo di applicazione degli orientamenti, articolazione con altri testi in materia di aiuti di Stato*, punto 9, per impresa in difficoltà si intende una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Anche qualora non ricorra alcune delle condizioni suindicate, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

- Operanti in settori diversi da quello della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- che, in seguito ad ispezioni degli organi di controllo competenti e di provvedimenti giurisdizionali, siano risultate non in regola con le contribuzioni previdenziali e assicurative;
- che non applichino il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento, nonché quello territoriale o aziendale, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che non risultino in linea con i valori (o con i relativi scostamenti ritenuti ammissibili) previsti per la valutazione di congruità di cui alla D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011, a partire dalla data di definizione delle modalità di attuazione della stessa, e non abbiano fornito idonee giustificazioni di tale scostamento;
- che siano prive anche di uno solo degli altri requisiti di ammissibilità di cui al punto **1.** dell'Avviso.

E) Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi oggetto del presente avviso i soggetti residenti e/o domiciliati in Puglia e addetti ad attività lavorativa da svolgersi nell'ambito del territorio regionale così individuati:
 - lavoratori iscritti nelle liste speciali e/o negli elenchi di prenotazione in agricoltura istituiti su base provinciale, in caso di assunzione con le modalità previste dal presente avviso al paragrafo C).
2. I destinatari devono, inoltre, rispondere ai seguenti requisiti al momento della stipula del contratto di lavoro:
 - non risultare soci amministratori o componenti del consiglio di amministrazione, nel caso in cui l'impresa che richiede il contributo assuma la veste giuridica di società (fatta esclusione per il solo caso delle cooperative, per le quali è prevista la condizione di socio lavoratore);
 - non risultare coniugi, parenti, affini entro il terzo grado, del titolare dell'impresa che richiede il contributo o del/i socio/i o degli amministratori, in caso di società;

F) Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti interessati dovranno essere in possesso, **pena la non ammissibilità** della candidatura:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" a essi intestata, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in

G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";

- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore, ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

2. I soggetti interessati devono inoltrare il **dossier di candidatura**, comprendente la **domanda di ammissione a finanziamento** (redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato 1**), ed i relativi allegati di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito indicate.

3. Tale dossier dovrà essere inviato alla Regione Puglia attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo **serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it**, unitamente alla scansione del documento di identità in corso di validità in formato *pdf* (standard ISO 32000), e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

Esso dovrà contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

- a) autocertificazione attestante l'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese (l'ufficio si riserva di acquisire il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., con notazione antimafia e notazione fallimentare, comprovante l'effettiva composizione degli eventuali organi);
- b) copia del contratto di assunzione e relativa comunicazione di assunzione effettuata nei termini di legge al C.p.I. territorialmente competente (modello Unilav);

In alternativa alla documentazione di cui al p. 2), autodichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si impegna ad effettuare l'assunzione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda nelle forme e modalità previste dalla legge; l'autodichiarazione dovrà specificare il numero di unità lavorative da assumere in riferimento al presente avviso, il CCNL applicato e la qualifica e livello di inquadramento;

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale dovrà essere fornita l'attestazione dei requisiti richiamati nella sez. D, p. 1 del presente bando (cfr. **Allegato 2**);

- d) nella medesima dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di cui al punto precedente (**Allegato 2**), dovrà essere indicata l'assunzione dei seguenti impegni a carico dell'impresa beneficiaria:

- rinunciare al periodo di prova per i contratti successivi al primo;
- non richiedere ulteriori incentivi di carattere economico per i medesimi lavoratori assunti;
- in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, garantire nell'arco di 2 anni, il mantenimento in organico per almeno 6 mesi - pari ad un minimo di 156 giornate di lavoro - intesi quale periodo continuativo di lavoro ovvero quale somma di frazioni di attività lavorativa, ciascuna delle quali non inferiore comunque a 10 giorni;

- comunicare in forma scritta alla REGIONE PUGLIA (Assessorato al Welfare -Lavoro - Servizio Politiche per il Lavoro - Viale Corigliano 1 - Zona industriale - 70123 - B A R I) eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro incentivati **entro 5 giorni dalla cessazione** stessa indicando la causa della cessazione. Nell'ipotesi in cui, entro il biennio dall'assunzione, venga intimato il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo senza che sia stata rispettata la durata minima complessiva prescritta dall'Avviso, il contributo dovrà essere restituito.
- e) Specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta secondo l'**Allegato 3** sulle regole di cumulo delle agevolazioni in ordine ad **eventuali altri aiuti de minimis percepiti dall'impresa interessata durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;**
4. Le domande di accesso agli incentivi potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione Puglia – Servizio Politiche per il Lavoro via Corigliano n. 1, 70125 Bari, esclusivamente a mezzo PEC. Ciascuno dei documenti prescritti dovrà essere siglato dal legale rappresentante dell'azienda.

G) Procedure e criteri di ammissibilità

1. Saranno considerate ammissibili al finanziamento le domande che siano:
 - presentate da soggetto ammissibile;
 - compilate in conformità all'allegato modello di domanda (**All. 1**);
 - complete dei dati richiesti e della documentazione prescritta.
2. La fase di valutazione di ammissibilità al finanziamento delle domande è a cura del Servizio Politiche per il Lavoro della Regione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione e alle dichiarazioni presentate, fatte salve le informazioni richieste a pena di inammissibilità con PEC. In caso di mancato perfezionamento della domanda **entro cinque giorni** dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte del soggetto proponente, l'Amministrazione procederà a dichiarare inammissibile l'istanza.

Esclusione

Saranno escluse dall'ammissibilità a finanziamento le domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente avviso o privi dei requisiti indicati al par. D) dell'Avviso;
- pervenute con modalità diverse da quelle stabilite dal par. F) del bando;
- redatte su modulistica difforme da quella approvata con il presente Avviso;

H) Tempi ed esiti delle istruttorie

1. Il Responsabile del procedimento provvede a stilare l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento. In caso di risorse insufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, prevarrà l'ordine cronologico di ricezione.

Il Dirigente del Servizio, con propria determinazione, approverà periodicamente l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, stilato dal responsabile del procedimento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. L'elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale **<http://pianolavoro.regione.puglia.it>**.

Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.

1. La data di pubblicazione dell'elenco costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in argomento.

L) Modalità di erogazione del finanziamento

Il presente bando opererà secondo la modalità a sportello fino alla concorrenza delle risorse stanziare.

Ogni impresa potrà avanzare istanza per un contributo massimo di 7.500,00 euro, purché non abbia ricevuto altri aiuti *de minimis* nel periodo di riferimento considerato. In tal caso l'ammontare massimo sarà pari alla differenza rispetto a quanto ricevuto nel triennio.

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- **previa attestazione del mantenimento in servizio dei lavoratori per la durata minima indicata al momento della richiesta di incentivazione**, e comunque non oltre dodici mesi dal completamento del periodo minimo indicato.

Ovvero su richiesta della impresa ammessa:

- all'atto della produzione della documentazione comprovante l'avvenuta assunzione (copia modello UNILAV) previa presentazione di apposita fidejussione; la fidejussione verrà svincolata **a seguito della attestazione del mantenimento in servizio dei lavoratori per la durata minima indicata al momento della richiesta di incentivazione**.

La Regione, attraverso il Sistema Informativo Lavoro, potrà controllare l'effettivo mantenimento dello stato occupazionale dei lavoratori avviati al lavoro, e verificarne la coerenza con gli impegni assunti.

La Regione Puglia si riserva di effettuare direttamente o per il tramite dei competenti Uffici, controlli *in itinere* ed *ex post*, allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente avviso.

L'erogazione del contributo, a qualsiasi titolo, è subordinata all'adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di antimafia e fidejussioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni presentate ai fini della richiesta di erogazione, fatte salve le informazioni richieste a pena di inammissibilità.

I) Obblighi dell'impresa ammessa

L'impresa, ai fini della erogazione del contributo, dovrà trasmettere, apposita istanza di erogazione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, attraverso l'invio per Posta elettronica Certificata all'indirizzo: **serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it**

1) Erogazione all'esito della avvenuta dimostrazione del mantenimento in organico per il periodo minimo previsto.

- a) atto di nomina del legale rappresentante e certificato di vigenza degli organi statutari **solo in caso di variazione** rispetto a quanto riportato nella visura camerale acquisita dagli uffici, **ovvero autocertificazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto alla originaria autocertificazione di vigenza esibita tra i documenti di ammissibilità;
- b) documentazione UNILAV attestante l'avvenuta assunzione nei termini e per la durata previsti dal presente Avviso;
- c) permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari;
- d) qualsiasi altra documentazione che l'Ufficio riterrà opportuno acquisire, ai fini dell'erogazione del contributo.

2) Erogazione anticipata previa presentazione di fidejussione.

- a) atto di nomina del legale rappresentante e certificato di vigenza degli organi statutari **solo in caso di variazione** rispetto a quanto riportato nella visura camerale acquisita dagli uffici, **ovvero autocertificazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto alla originaria autocertificazione di vigenza esibita tra i documenti di ammissibilità;
- b) documentazione UNILAV attestante l'avvenuta assunzione nei termini previsti dal presente Avviso;
- c) permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari;
- d) **fideiussione** redatta utilizzando lo schema regionale approvato con DGR n.1181 del 18 maggio 2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 97 del 01.06.2010, che si allega al presente avviso (**Allegato 4**) - conforme allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 09.06.2005) - a garanzia dell'importo richiesto, rilasciata da:
 - banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;

- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia. Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/> utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a "Consultazione elenco" e cliccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze].

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

La fideiussione sarà liberata su richiesta del beneficiario, a conclusione del periodo di stabilità occupazionale richiesto dall'Avviso, al precedente punto F), previa verifica, da parte della Regione, della permanenza di tale condizione, per il periodo stabilito, e dovrà, comunque, essere mantenuta fino a sei mesi successivi alla conclusione del periodo di stabilità occupazionale dei neo assunti, riferito all'ultima unità assunta;

e) Qualsiasi altra documentazione che l'Ufficio riterrà opportuno acquisire, ai fini dell'erogazione del contributo.

M) Cause di revoca e recupero delle somme assegnate e/o liquidate

La Regione Puglia procederà al recupero dell'ammontare corrisposto nelle seguenti ipotesi:

- licenziamento collettivo: qualora l'azienda proceda a licenziamenti collettivi che riguardino i lavoratori per i quali è richiesto il beneficio nell'arco dei 24 mesi successivi all'assunzione;
- licenziamenti individuali che riguardino i lavoratori per i quali è richiesto il beneficio, eccetto i casi di licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, effettuati nell'arco dei 24 mesi successivi all'assunzione;
- dimissioni per giusta causa; nelle altre ipotesi di dimissioni, l'impresa, per evitare il recupero del contributo, dovrà produrre la lettera di dimissioni del lavoratore datata e sottoscritta anche da una organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa;
- violazione della "clausola sociale" prevista dall'art. 2 del R.R. 31/2009, nei termini di seguito indicati.

Condizione essenziale per l'erogazione dell'incentivo è l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento - anche successivamente all'erogazione - revocabile, totalmente o parzialmente, allorché sia definitivamente accertata la violazione della clausola che precede da parte del beneficiario.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo, rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di **1 anno** dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di **2 anni** dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In caso di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

N) Indicazioni del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente Avviso è esclusivamente competente il Foro di Bari.

O) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA – Servizio Politiche per il Lavoro
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari
Dirigente Responsabile: dott.ssa Luisa Anna Fiore
Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Lella
Mail: **serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it**

P) Tutela della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all'Avviso dai partecipanti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Q) Informazioni e pubblicità

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste al Servizio Politiche per il Lavoro, Viale Corigliano 1 Zona industriale – Bari, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

- al seguente indirizzo email: **g.lella@regione.puglia.it**

L'avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:

- www.regione.puglia.it,
- www.sistema.puglia.it

Informativa per il trattamento dei dati personali**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Puglia, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della registrazione e presentazione alla Regione Puglia, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di voucher alla Regione Puglia per la realizzazione di attività;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Politiche per il Lavoro individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Puglia, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;

- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, con sede in via Corigliano 1, Z.I. 70123 Bari.

La Regione Puglia ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia.

Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro per iscritto o recandosi direttamente presso gli uffici. Gli uffici sono aperti il martedì ed il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 in via Corigliano n. 1 Z.I. 70123 Bari (Italia).

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATI:

Allegato 1 (Modello di richiesta contributo);

Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva Requisiti di ammissibilità);

Allegato 3 (Dichiarazione "DE MINIMIS");

Allegato 4 (Schema di garanzia fideiussoria).